

# ALLEGATO 1.6

## Capitolato speciale dell'assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

La presente Polizza è stipulata tra

<input type="checkbox"/> CHARITAS ASP
<input type="checkbox"/> ASP TERRE D'ARGINE

e

la Società/Impresa Assicuratrice
.....

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del:	30.06.2023
alle ore 24.00 del:	31.12.2026

con scadenza primo periodo assicurativo

alle ore 24.00 del:	31.12.2023
---------------------	------------

**Sommario**

**DEFINIZIONI**

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 - Altre assicurazioni
- Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione - Forma delle comunicazioni
- Art. 5 - Variazioni del rischio
- Art. 6 - Durata del contratto
- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 8 - Oneri fiscali
- Art. 9 - Foro competente
- Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
- Art. 11 - Informazione sinistri
- Art. 12 - Interpretazione del contratto
- Art. 13 - Clausola broker
- Art. 14 - Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)
- Art. 15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

- Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 17 - Estensioni di copertura
- Art. 18 - Massimali dell'assicurazione - Franchigia
- Art. 19 - Esclusioni
- Art. 20 - Periodo di efficacia della garanzia
- Art. 21 - Estensione territoriale
- Art. 22 - Persone non considerate terzi
- Art. 23 - Vincolo di solidarietà
- Art. 24 - Sinistri in serie
- Art. 25 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
- Art. 26 - Determinazione del premio
- Art. 27 - Ecologia e ambiente
- Art. 28 - Sanction Limitation and Exclusion Clause
- Art. 29 - Attivazione garanzia per i Progettisti interni

**APPENDICE 1**

**Modulo proposta di Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno alla Stazione Appaltante**

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE (ART. 24 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016)**

**DEFINIZIONI**

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

- Art. 1 - Dichiarazioni
- Art. 2 - Altre assicurazioni
- Art. 3 - Pagamento del Premio
- Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione
- Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente
- Art. 6 - Durata ed efficacia dell'assicurazione
- Art. 7 - Oneri fiscali
- Art. 8 - Foro competente
- Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
- Art. 10 - Calcolo del Premio
- Art. 11 - Clausola broker
- Art. 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

## **Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Patrimoniale**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

Art. 14 - Inizio e termine della garanzia - Forma "Claims Made"

Art. 15 - Massimale

Art. 16 - Estensione territoriale

Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 18 - Vincolo di solidarietà

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Art. 20 - Clausola di raccordo

### **SCHEDA TECNICA DI POLIZZA**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE  
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

**Amministratore**

Ogni persona che sia stata e/o si trovi e/o sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

**Assicurato**

Il Contraente - compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone - quale soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione nonché - *esclusivamente entro i limiti consentiti dalla legge, vale a dire per la sola responsabilità civile, esclusa la colpa grave* - il Dipendente o Amministratore.

**Broker incaricato**

Assiteca BSA Srl (intermediario iscritto R.U.I. sezione B n. 163861), mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

**Compagnia/Società/Assicuratori**

L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione, come indicato nella Scheda Tecnica di Polizza

**Danno**

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

**Danni Materiali**

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

**Dipendente**

Qualsiasi persona che sia stata, si trovi e/o sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da:

- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL);
- rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso.

**Dipendente Legale**

Qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato.

**Dipendente Tecnico**

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che - in qualità di dipendente dell'Assicurato - predispone e sottoscrive il progetto ovvero è incaricato della sua verifica o validazione, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, o svolge l'attività di Responsabile Unico del Procedimento o attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento

## **Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Patrimoniale**

nonché qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore, per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

### **Evento Dannoso**

Il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo, da cui scaturisce la Richiesta di risarcimento.

### **Massimale**

La massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno.

### **Perdite Patrimoniali**

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

### **Periodo di Assicurazione**

Il periodo di durata dell'assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonché le eventuali proroghe.

### **Periodo di Efficacia**

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.

### **Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

### **Pubblica Amministrazione**

Ogni personalità giuridica (quali, a titolo esemplificativo: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e Isolane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Camere di Commercio, A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere pubbliche, Case di Riposo pubbliche, IPAB, ASP, IACP, ATER e simili, Enti, Agenzie e Amministrazioni dello Stato, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali, Parchi, Enti o Associazioni Varie, Fondazioni, Musei) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

### **Responsabilità Amministrativo - Contabile**

la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico;

### **Responsabilità Civile**

La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte dei propri Dipendenti e Amministratori delle loro funzioni e attività ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, nonché dell'art. 2043 e successivi articoli del C.C., per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione di interessi legittimi derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

### **Retribuzioni lorde**

L'ammontare delle retribuzioni - al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali - corrisposte dal Contraente ai Dipendenti, con esclusione di quelli in rapporto di servizio così come da definizione di "Dipendente", nonché le remunerazioni erogate agli Amministratori.

### **Richiesta di risarcimento**

- a. domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;
- b. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile;

## Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Patrimoniale

c. qualsiasi comunicazione scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni;  
Ai fini dell'assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.

### **Risarcimento/Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

### **Scheda di Polizza**

Il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell'assicurazione.

### **Sinistro**

Il ricevimento di una Richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'Assicurazione.

### **Sinistri in serie**

Il ricevimento di Richieste di risarcimento riconducibili a un medesimo atto o fatto originario che abbia coinvolto più soggetti danneggiati.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C., unicamente in caso di dolo, fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relative modifica delle condizioni in corso.

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato, a parziale deroga del disposto dell'art. 1910 C.C., è esonerato dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Si conviene tra le parti di considerare a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato all'Ufficio Ragioneria/Amministrazione del Contraente, a condizione che venga data comunicazione scritta alla Società degli estremi dell'atto.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante, in deroga all'art 1901 C.C., anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, compresi gli eventuali rinnovi e le proroghe, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione - Forma delle comunicazioni**

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato. Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta, con lettera raccomandata o fax o posta elettronica o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a certificarne la provenienza.

### **Art 5 - Variazioni del rischio**

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 C.C., e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 6 - Durata del contratto**

Il presente contratto ha la durata indicata nella Scheda Tecnica e cessa alla scadenza stabilita.

Mediante atto espresso - da comunicarsi alla Società con preavviso di 30 (trenta) giorni - il Contraente ha la facoltà di procedere alla ripetizione del contratto alle medesime condizioni economiche e normative per un ulteriore periodo non superiore ad anni 2 (due).

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Il Contraente, a seguito di disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (Art.1, c. 13 Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui la Società non sia disposta ad una nuova rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Ferma la possibilità di esercitare il potere di recesso ai sensi dell'Art. 109 del D.Lgs 50/2016.

Il Contraente e la Società hanno inoltre la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.

### **Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto, alla Società oppure al broker incaricato, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o l'ufficio competente per le assicurazioni è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

### **Art. 8 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

### **Art. 9 - Foro competente**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, a scelta del Contraente, il Foro del luogo dove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm. e ii.

### **Art. 10 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

### **Art. 11 - Informazione sinistri**

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e relativa data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma "Recesso in caso di sinistro", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.



## Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Patrimoniale

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

### **Art. 12 - Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### **Art. 13 - Clausola broker**

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato.

Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

Non viene meno il potere del Contraente di corrispondere i premi o inviare comunicazioni direttamente alla Società.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Società nella misura percentuale del premio imponibile indicata nella documentazione della procedura esperita per l'affidamento del presente contratto. In ogni caso, tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

### **Art. 14 - Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in espressa deroga all'articolo 1911 C.C. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

Rimane stabilito che:

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni

## Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Patrimoniale

comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;

- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi a termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

### **Art. 15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di fatti, atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere, in relazione allo svolgimento dell'attività, dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.

La Società terrà inoltre indenne l'Assicurato:

- a) di quanto sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato, a seguito di sentenza definitiva della Corte dei Conti nei confronti di uno o più Dipendenti e/o Amministratori, per la Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile, per effetto della differenza determinatasi tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti - anche per l'esercizio del potere riduttivo che le compete - abbia posto a personale carico del Dipendente o dell'Amministratore responsabile per colpa grave;
- b) del pregiudizio economico sofferto in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danno erariale, nei confronti di uno o più Dipendenti e/o Amministratori qualora, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o Amministratore responsabile.

Sono comprese le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

**Art. 17 - Estensioni di copertura**

A mero titolo indicativo e non limitativo l'assicurazione deve intendersi operante anche per:

**a) Interruzione o sospensione di attività di Terzi**

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato inizio, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

**b) Attività connessa all'assunzione del Personale**

L'assicurazione comprende la responsabilità contrattuale per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività - incluso l'espletamento di procedure di selezioni e concorsi - connessa all'assunzione e gestione del personale, comprese quelle connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del C.C.N.L. Devono intendersi esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare in forza di norme vigenti e/o del C.C.N.L. a seguito di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli importi dovuti al Dipendente per illegittimo licenziamento, come pure in relazione allo svolgimento di mansioni superiori al livello di inquadramento formalmente riconosciuto e al conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono viceversa comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.

Per le perdite patrimoniali di cui al presente titolo l'assicurazione è prestata con un limite pari al 50% del Massimale assicurato per sinistro, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.

**c) Attività di rappresentanza**

L'assicurazione si intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti da incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti e/o Amministratori dell'Assicurato Contraente in rappresentanza e/o su mandato dello stesso in altri organi collegiali o organi monocratici di un'altra Pubblica amministrazione

Altresì l'assicurazione si intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti dall'attività svolta dai Dipendenti per conto di altra Pubblica Amministrazione a seguito di delega o comando da parte del Contraente o suoi organi.

**d) Estensione D.Lgs. n. 81/2008**

Sempre che i soggetti incaricati dall'Assicurato, siano in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si siano sottoposti all'addestramento previsto dalla legge, la copertura assicurativa, ferme le altre condizioni di polizza, è operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della

## Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Patrimoniale

normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la presente estensione di copertura è pienamente operante anche nel caso di Dipendenti o Amministratori che non abbiano seguito un idoneo corso, quando lo stesso non sia previsto dal medesimo decreto legislativo.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

**e) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR),**

L'assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti all'Assicurato ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 e ss.mm. e ii., per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

**f) Perdite patrimoniali da multe, ammende, sanzioni amministrative e pecuniarie**

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori e Dipendenti.

**g) Attività svolta per procedure di gara ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle norme previgenti in materia di appalti**

L'Assicurazione è operante per le responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti a Evento Dannoso connesso a fatti, atti e/o omissioni, relativi allo svolgimento di procedure di gara, esperite o da esperirsi, ai sensi delle norme vigenti al tempo delle procedure stesse.

**h) Estensione alla RC derivante dall'attività di Dipendenti Legali**

A integrazione dell'Art. 16 "Oggetto dell'Assicurazione", l'assicurazione è estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi da qualsiasi Dipendente abilitato a prestare attività per il Contraente in qualità di Dipendente Legale come definito in polizza.

### **Art. 18 - Massimali dell'assicurazione - Franchigia**

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Tecnica di polizza rispettivamente per sinistro, per anno in aggregato e in caso di corresponsabilità tra più Dipendenti e/o Amministratori in un medesimo sinistro. La copertura assicurativa è operante con applicazione della franchigia per sinistro indicata nella Scheda tecnica di polizza.

### **Art. 19 - Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione le perdite patrimoniali e i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- b) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; danno ambientale in generale; presenza ed effetti - diretti e indiretti - di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all'Art. 27;
- c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 e ss.mm. e ii., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) riconducibili a danni materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto disciplinato all'ultimo comma dell'Art. 16 e all'art. 17 lett. d (Estensione D.Lgs. n. 81/2008) e fatta altresì eccezione per i danni conseguenti a errori professionali dei Dipendenti Tecnici che devono pertanto intendersi compresi nell'assicurazione;

## Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Patrimoniale

- f) derivanti da responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente o Amministratore per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile, salvo quanto previsto - nell'esclusivo interesse dell'Assicurato Contraente - al precedente Art. 16;
- g) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi.

L'Assicurazione esclude inoltre:

- h) le Richieste di risarcimento, come definite in polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- i) le Richieste di risarcimento, come definite in polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivanti da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto;
- j) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- k) i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
- l) qualsiasi pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente a, o derivante da, o comunque connesso alla diffusione di germi patogeni e/o malattie infettive e/o malattie trasmissibili, e/o epidemie e/o pandemie di qualsiasi natura;
- m) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte direttamente all'Assicurato.

### Art. 20 - Periodo di efficacia della garanzia

1. L'assicurazione è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il Periodo di Assicurazione, conseguenti a Eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto, per il periodo di retroattività indicato nella Scheda di polizza.
2. L'assicurazione è inoltre operante per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società entro i **5 (cinque) anni** successivi alla cessazione del contratto, purché derivanti da Eventi dannosi verificatisi nel Periodo di efficacia dell'assicurazione.

Il massimale annuo aggregato indicato nella Scheda di Polizza rappresenta l'obbligazione massima della Società cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata del periodo di ultrattività della garanzia, la quale manterrà validità anche nel caso di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato di altra assicurazione per gli stessi rischi garantiti con la presente polizza.

### Art. 21 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

### Art. 22 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori e i figli del legale rappresentante del Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine convivente.

### Art. 23 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

### Art. 24 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, come definiti in polizza, la data della prima denuncia agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, ancorché notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione dell'assicurazione.

### Art. 25 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

#### a) Vertenze di responsabilità civile

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

## Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Patrimoniale

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.

La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso e deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato e pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso in cui l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere al fine di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

### **b) Vertenze al T.A.R. e al Consiglio di Stato**

Fermo quanto previsto alla lett. a), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

### **Art. 26 - Determinazione e Regolazione del premio**

Il premio dell'assicurazione è determinato in forma fissa nell'importo indicato nella Scheda Tecnica che forma parte integrante del contratto. La presente polizza non è pertanto soggetta a regolazione del premio.

### **Art. 27 - Ecologia e ambiente**

A parziale deroga di quanto stabilito alla lettera b) dell'art. 19 "Esclusioni" si precisa che l'Assicurazione è estesa, con esclusione dei danni materiali, allo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

### **Art. 28 - Sanction Limitation and Exclusion Clause**

Resta stabilito che la Società non sarà obbligata a garantire copertura alcuna o al pagamento di sinistro alcuno, ancorché indennizzabile a termini di polizza, qualora così facendo si esponesse a certe e dimostrabili sanzioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi, regolamenti o direttive dell'Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

In ogni caso, in caso di conflitto tra fonti normative disciplinanti il regime di sanzioni tra Stati, resta stabilita la supremazia del diritto europeo e l'applicazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 (cd. Regolamento di blocco) e del Regolamento (UE) n. 267/2012.

### **Art. 29 - Attivazione garanzia per i Progettisti interni**

L'Assicurazione può essere estesa, su richiesta e dietro pagamento del relativo premio addizionale, alla responsabilità derivante - ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. - ai Dipendenti del Contraente incaricati della progettazione di lavori.

Ai fini dell'operatività dell'anzidetta estensione dell'assicurazione gli Assicuratori si impegnano a rilasciare - previo ricevimento della richiesta di cui in premessa - un distinto certificato specifico per ogni Opera, redatto secondo lo schema di cui alla successiva Appendice 1, a conferma della validità della copertura e con Massimale dedicato per ogni Opera.

Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi indicati nel prospetto della Scheda di Polizza - da applicarsi al valore delle opere - e sarà corrisposto dal Contraente nei termini previsti dall'art. 3 del presente contratto, in

## **Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Patrimoniale**

soluzione unica anticipata al momento del rilascio di ciascuno di essi, fermo il premio minimo previsto per singolo certificato. Il valore massimo di ogni singola opera ai fini del rilascio dei certificati è stabilito in euro 20.000.000,00.

### **CLAUSOLE SOGGETTE A ESPLICITA APPROVAZIONE**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 3 - Pagamento del premio
- Art. 6 - Durata del contratto
- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 13 - Clausola broker
- Art. 20 - Periodo di efficacia della garanzia
- Art. 22 - Persone non considerate terzi
- Art. 26 - Determinazione del premio

### **DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**

**LA SOCIETÀ**

**IL CONTRAENTE/ASSICURATO**

APPENDICE 1

**Modulo proposta di Assicurazione  
della Responsabilità Professionale del Progettista Interno alla Stazione Appaltante  
(Ex Art. 24, comma 4 del D. LGS n. 50/2016)**

**Contraente/Stazione Appaltante:** .....

**Descrizione dell'Opera:** .....

**Luogo di esecuzione dell'Opera:** .....

**Costo complessivo previsto per l'Opera:** .....

**Assicurati (\*)**

1. ....

2. ....

3. ....

**Data di affidamento dell'incarico per la progettazione:** .....

**Data prevista di inizio dei lavori di realizzazione dell'Opera (\*\*):** .....

**Data prevista di termine dei lavori di realizzazione dell'Opera:** .....

**Massimale assicurato:** euro 1.000.000,00 per sinistro, con il sottolimito - per i maggiori costi per varianti e le nuove spese di progettazione - pari al 20% del costo di costruzione delle opere oggetto della progettazione.

**Franchigia/Scoperto:** non previsti

**Premio lordo:** euro .....

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA SINISTRI**

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893 del C.C. i sottoscritti dichiarano di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi e di non essere a conoscenza di elementi che possano far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto loro imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

Data .....

Il/I Progettista/i /Assicurato/i

.....

.....

.....

(\*) *l'assicurazione è prestata in favore dei dipendenti del Contraente incaricati della progettazione dell'Opera sopra descritta*

(\*\*) **Avvertenza importante: Ai fini del rilascio del relativo Certificato di assicurazione, il presente Modulo Proposta deve essere trasmesso agli Assicuratori prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'Opera.**



**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE  
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE  
(ART. 24 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016)**

**DEFINIZIONI**

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

**Polizza o Certificato**

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

**Assicurato**

La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.

**Società o Assicuratori**

L'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

**Danno**

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

**Danno Materiale**

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

**Perdita Patrimoniale**

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Indennizzo/Risarcimento**

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

**Massimale**

L'importo massimo dell'Indennizzo/Risarcimento a cui sono tenuti gli Assicuratori.

**Franchigia**

L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

**Progettista**

Il dipendente della Stazione Appaltante incaricato ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 della progettazione dell'Opera.

**Stazione Appaltante**

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui

## Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Patrimoniale

all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Opera**

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.

### **Luogo di esecuzione delle Opere**

Il cantiere (area circoscritta o interdetta al libero accesso) indicato nella Scheda Tecnica nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.

### **Scheda Tecnica**

Il documento, allegato a ciascun Certificato, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera progettata.

### **Broker incaricato**

Assiteca BSA Srl (intermediario iscritto R.U.I. sezione B n. 163861), mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 - Dichiarazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento della progettazione dell'Opera;
- b) l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. 3 - Pagamento del Premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 della data indicata all'art. 6 lett. b) e riportata nel singolo Certificato, in pendenza del pagamento del relativo premio che deve essere corrisposto dal Contraente entro i 90 giorni successivi, a parziale deroga dell'art. 1901 C.C.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. c).

### **Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione**

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

### **Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente**

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare agli Assicuratori l'eventuale mancato inizio dei lavori entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

### **Art. 6 - Durata ed efficacia dell'assicurazione**

- a) La durata dell'assicurazione è riportata nel Certificato ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo;

## Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Patrimoniale

- b) L'efficacia dell'Assicurazione decorre dalla data effettiva di inizio dei lavori, comunicata dall'Assicurato/Contraente e indicata nel Certificato/Scheda di copertura;
- c) L'Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.

Quanto sopra purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nel Certificato/Scheda di copertura e siano notificati nei termini previsti all'art. 5.

### Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

### Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

### Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### Art. 10 - Calcolo del Premio

Il Premio per ciascun Certificato emesso sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi lordi, distinti in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

- Lavori con durata fino a 12 mesi: **0,60** promille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: **0,90** promille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: **1,10** promille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: **1,30** promille

con un premio minimo lordo di **euro 200,00** per singolo certificato.

I tassi indicati valgono per opere di importo complessivo non superiore a **euro 20.000.000,00** oltre il quale le condizioni dovranno essere concordate fra le parti in relazione alla tipologia delle opere stesse e alla durata prevista dei lavori.

### Art. 11 - Clausola broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato.

Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

Non viene meno il potere del Contraente di corrispondere i premi o inviare comunicazioni direttamente alla Società.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Società nella misura percentuale del premio imponibile indicata nella documentazione della procedura esperita per l'affidamento del presente contratto. In ogni

## Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Patrimoniale

caso, tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

### Art. 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, pena la nullità assoluta del presente contratto e le conseguenze ivi previste.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

### Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni - anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere - nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata nella Scheda Tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

### Art. 14 - Inizio e termine della garanzia - Forma "Claims Made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 24 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza della Polizza.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

### Art. 15 - Massimale

La presente assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di **euro 1.000.000,00** per sinistro. È fatta eccezione per quanto riguarda i maggiori costi per varianti e le nuove spese di progettazione che la Stazione Appaltante debba sostenere in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto e per i quali la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al **20%** del costo di costruzione dell'Opera progettata.

### Art. 16 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nel territorio della Repubblica Italiana.

### Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero danneggiamento o deterioramento di beni materiali, salvo che derivino da vizi di progettazione;
- b) derivanti da errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- c) per sinistri derivanti da fatti o circostanze già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- d) conseguenti a violazione di norme in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua o suolo nonché ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni

## Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Patrimoniale

- ambientali in generale;  
e) conseguenti a sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

### **Art. 18 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

### **Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 20 - Clausola di raccordo**

Qualora vengano emanati provvedimenti legislativi e/o regolamentari ovvero linee guida che stabiliscano, anche mediante l'eventuale adozione di appositi schemi tipo dell'assicurazione:

- a. diversi termini e/o limiti e/o modalità di attivazione della copertura assicurativa dei dipendenti incaricati della progettazione;
- b. l'obbligo di una copertura assicurativa per altre figure professionali;

le parti convengono che le garanzie di cui alla presente Appendice saranno conseguentemente adeguate e/o integrate in relazione al contenuto dei citati provvedimenti.

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno alla Stazione Appaltante:

Art. 1 - Dichiarazioni

Art. 10 - Calcolo del Premio

Art. 11 - Clausola broker

Art. 14 - Inizio e termine della garanzia - Forma "Claims Made"

Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Art. 20 - Clausola di raccordo

## DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

**LA SOCIETÀ**

**IL CONTRAENTE**

**SCHEDA TECNICA DI POLIZZA**

**Contraente:** **Charitas ASP**  
 Strada Panni, 199 – 41125 Modena (MO)  
 P.IVA 02008920361

**durata del contratto:** **anni 3, mesi 6, con**  
**effetto dal:** **30/06/2023**  
**scadenza il:** **31/12/2026, con eventuale rinnovo con atto espresso per un periodo massimo di anni 3**  
**scadenza prima rata il:** **31/12/2023**

**Massimali assicurati**

- euro 3.000.000,00** per sinistro;
- euro 5.000.000,00** per periodo assicurativo annuo;
- euro 5.000.000,00** in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.

**Franchigia**

- euro 2.500,00** per sinistro;

**Periodo di Retroattività**

- illimitata**

**Periodo di ultrattività della garanzia**

- anni 5 (cinque)** dalla cessazione del servizio/mandato avvenuta nel periodo di validità del contratto
- anni 5 (cinque)** dalla cessazione del contratto

**Elementi per il conteggio del premio annuo lordo**

Il premio annuo dell'assicurazione - al lordo delle imposte vigenti pro tempore (22,25%) - è determinato forfetariamente in misura fissa nell'importo di **euro** \_\_\_\_\_ e non è pertanto soggetto a regolazione.

**Elementi per il conteggio del premio per la garanzia Responsabilità professionale del progettista dipendente** (ex art. 24 co.4 D.Lgs. 50/2016) (Vedasi art. 10 dell'Appendice 1):

Tassi lordi di premio da applicarsi al valore delle opere	
Lavori con durata fino a 12 mesi	<b>0,60</b> promille
Lavori con durata fino a 24 mesi	<b>0,90</b> promille
Lavori con durata fino a 36 mesi	<b>1,10</b> promille
Lavori con durata fino a 48 mesi	<b>1,30</b> promille
<b>Premio lordo minimo per certificato</b>	<b>euro 200,00</b>

**DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**

**LA SOCIETÀ**

**IL CONTRAENTE**

**SCHEDA TECNICA DI POLIZZA**

**Contraente:** **ASP - Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine**  
 Via Trento e Trieste, 22 – 41012 Carpi (MO)  
 P. Iva 03169870361

**durata del contratto:** **anni 3, mesi 6, con**  
**effetto dal:** **30/06/2023**  
**scadenza il:** **31/12/2026, con eventuale rinnovo con atto espresso per un periodo massimo di anni 3**  
**scadenza prima rata il:** **31/12/2023**

**Massimali assicurati**

- euro 3.000.000,00** per sinistro;
- euro 5.000.000,00** per periodo assicurativo annuo;
- euro 5.000.000,00** in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.

**Franchigia**

- euro 2.500,00** per sinistro;

**Periodo di Retroattività**

- illimitata**

**Periodo di ultrattività della garanzia**

- anni 5 (cinque)** dalla cessazione del servizio/mandato avvenuta nel periodo di validità del contratto
- anni 5 (cinque)** dalla cessazione del contratto

**Elementi per il conteggio del premio annuo lordo**

Il premio annuo dell'assicurazione - al lordo delle imposte vigenti pro tempore (22,25%) - è determinato forfetariamente in misura fissa nell'importo di **euro** \_\_\_\_\_ e non è pertanto soggetto a regolazione.

**Elementi per il conteggio del premio per la garanzia Responsabilità professionale del progettista dipendente** (ex art. 24 co.4 D.Lgs. 50/2016) (Vedasi art. 10 dell'Appendice 1):

Tassi lordi di premio da applicarsi al valore delle opere	
Lavori con durata fino a 12 mesi	<b>0,60</b> promille
Lavori con durata fino a 24 mesi	<b>0,90</b> promille
Lavori con durata fino a 36 mesi	<b>1,10</b> promille
Lavori con durata fino a 48 mesi	<b>1,30</b> promille
<b>Premio lordo minimo per certificato</b>	<b>euro 200,00</b>

**DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**

**LA SOCIETÀ**

**IL CONTRAENTE**